



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 145 del 12/06/2026

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961 SRL/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.9369/2025

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di giugno alle ore 11:40 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto dell'art.48 del D.Lgs. 18.08.2024, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenza della Giunta Comunale;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 17796 del 24.12.2020, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, con Sede in Portoferraio – Via degli Altiforni n.3, per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza n.70 del 29.10.2020 emessa dal Comune di Campo nell'Elba per la demolizione e la rimessa in pristino delle opere eseguite a seguito di CILA Prot.2457 del 16.02.18, relativa ad un progetto di riqualificazione architettonica e ambientale di strutture esistenti in loc. Fetovaia;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 30.12.2020 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.70 del 29.10.2020 inerente alla demolizione e rimessa in pristino delle opere eseguite a seguito di CILA Prot. 2457/2018;

Dato atto che con Sentenza n.1039/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto, in parte, il ricorso di controparte;

Visto il ricorso notificato dal legale della Società Barbatoja 1961 Srl, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 10.200 del 26.07.2021, presentato davanti al Consiglio di Stato dalla società Barbatoja 1961 Srl, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1039/2021, sopra specificata;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 28.07.2021 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso dalla società Barbatoja 1961 Srl, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1039/2021;

Dato atto che con Sentenza n.3089/2024 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di controparte;

Visto il ricorso trasmesso dalla società Barbatoja 1961 Srl, per mezzo del proprio Procuratore Legale, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 9096 del 10.07.2024, presentato davanti al Consiglio di Stato, per la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato n.3089/24 avente ad oggetto la demolizione e rimessa in ripristino di opere eseguite su area demaniale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 17.07.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti

gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl, per la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato n.3089/2024;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n.9369/2025 con la quale è stato respinto il ricorso di controparte di cui al punto precedente;

Considerato che con nota acclarata al Protocollo Generale al n.8.620 del 05.06.2026 il legale dell'Ente incaricato per i procedimenti di cui sopra, Avv.to Lorenzo Calvani, ha trasmesso il ricorso notificatogli dal legale della Società Barbatoja 1961 Srl di fronte alla Corte di Cassazione per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9369/2025;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto, considerato che ha difeso l'Ente in tutta la fase processuale;

Atteso che la società Barbatoja 1961 Srl, unitamente al ricorso in oggetto, ha proposto ricorso anche contro le Sentenze del Consiglio di Stato n.9339/2025 e 9370/2025, oggetto di ulteriori deliberazioni da parte di questa Giunta Comunale;

Atteso che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Vista la comunicazione dello Studio Legale Bellotti e Associati, acquisita al numero di Prot. 8.654 del 08.06.2026, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente avverso i ricorsi per l'annullamento delle Sentenze del Consiglio di Stato n.9339/2025, 9369/2025 e 9370/2025, per un importo di € 1.015,04 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso presentato davanti alla Corte di Cassazione dalla società Barbatoja 1961 Srl, per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9369/2025;

Dato atto che la somma presunta di € 1.015,04 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

1. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti alla Corte di Cassazione promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9369/2025, conferendo incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;
2. di dare atto che la somma presunta di € 1.015,04 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 30 del 12.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA